

(nome e cognome) _____

(indirizzo) _____

(Tel.) _____

(E-mail) _____

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
DELL'UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Sede

OGGETTO: Richiesta rateizzazione ai sensi dell'art. 202 bis del D.lgs. 285/92

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ res. A _____ Via _____ nr. _____
tel. Nr. _____, in qualità di _____

con la presente chiede il pagamento rateale del verbale n. _____ reg.al n. prot. _____
notificato il _____ di importo pari a € _____ per n. rate _____ pari a € _____.

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue:

di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16 (vedi nota 2)

Dichiaro inoltre di non aver presentato ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Firma _____

NOTA INFORMATIVA

1) La richiesta di rateizzazione può essere richiesta per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200 dai soggetti che versino in condizioni economiche disagiate.

2) Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ciascun componente, compreso colui che fa l'istanza, e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

3) La richiesta di rateizzazione **deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione** della violazione all'organo da cui dipende l'agente accertatore e tale richiesta implica la rinuncia di avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace. Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorità da cui dipende l'organo accertatore adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine l'istanza si intende respinta.

4) L'autorità da cui dipende l'organo accertatore dispone la ripartizione del pagamento fino:

- massimo di 12 rate se l'importo non supera € 2.000;
- massimo di 24 rate se l'importo non supera € 5.000;
- massimo di 60 rate se l'importo supera € 5.000.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21/1 comma del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni.

5) In caso di accoglimento dell'istanza, l'autorità che ha emesso il provvedimento verifica il pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Successivamente al pagamento della prima rata, il mancato pagamento delle successive due rate comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione.

6) In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.